

*Avv. Raffaele Delle Curti*  
*Dott.ssa Angela Padricelli*  
*Dott.ssa Rosita Damiani*

**TRIBUNALE DI GROSSETO**  
**Sezione Lavoro**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

Per la sig.ra **Alberico Maria Rosaria** nata il 23.08.1975 a Caserta e residente in Marcianise (CE) alla Via G. Marconi n. 57 codice fiscale LBRMRS75M63B963J, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Delle Curti (codice fiscale DLLRFL86L26B963O) presso lo studio del quale domicilia in Marcianise (CE) alla Via Massimo Gaglione n. 30 (fax 0823831181; pec: avv.raffaeledellecurti@pec.it) in virtù di mandato in calce al presente atto

- parte ricorrente -

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76 /A, codice fiscale n. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Via degli Arazzieri n. 4, è domiciliato per legge

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Toscana**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Firenze alla Via Mannelli n. 113, codice fiscale n. 80022410486, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Via degli Arazzieri n. 4, è domiciliato per legge;

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ambito Territoriale di Grosseto**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Grosseto alla Via Latina n. 5, codice fiscale n. 80000700536, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Via degli Arazzieri n. 4, è domiciliato per legge;

**NONCHE' CONTRO**

**tutti i docenti presenti nelle graduatorie**, negli ambiti indicati nella richiesta di trasferimento per la scuola dell'infanzia e di tutti gli Ambiti Territoriali D'Italia, relativi all'ambito 2023/2024 ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, per le classi di concorso indicate dalla ricorrente

**PREMESSO IN FATTO**

1. la ricorrente è una docente di scuola dell'infanzia in ruolo presso l'I.C. "M. Pratesi" Santa Fiora (GRAA822022 - cfr. allegato 1);



2. La ricorrente formalizzava istanza di trasferimento per la scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2023/2024 (cfr. allegato 2)
3. La sig.ra Alberico riceveva come sede di assegnazione la scuola "Vannini - Lazzaretti" nel comune di Castel del Piano (GR) (cfr. allegato 3);
4. la ricorrente esprimeva in domanda preferenze secondo il seguente ordine:
  - IC M.PRATESI SANTA FIORA
  - IC GROSSETO 2
  - C GROSSETO 1 ALBERTO MANZI
  - IC GROSSETO 3
  - IC GROSSETO 4
  - MARCIANISE
  - Distretto 014
  - Distretto 015
  - Distretto 017
  - Distretto 018
  - Distretto 020
  - Distretto 022
  - Distretto 016
  - CASERTA
  - Distretto 012
5. La ricorrente non risultava inserita nei trasferimenti disposti dal MIUR e pubblicati nel *"Bollettino risultati elaborati dal sistema"* (cfr. allegato 4);
6. alla ricorrente, in particolare, non veniva assegnata una delle sedi richieste ed in più non veniva riconosciuto il giusto punteggio alla domanda di trasferimento A.S. 2023/2024;
7. che nel suddetto elenco, risultano trasferiti docenti con un punteggio oggettivamente inferiore (cfr. allegato 5);
8. che la ricorrente non risultava presente nell'elenco dei trasferimenti, nonostante, ad oggi, risultino 15 posti disponibili residui dopo i movimenti effettuati dall'Ambito Territoriale di Grosseto come da *"Tabulato riassuntivo mob. 2023/24 - Primaria elab. Sistema"* (cfr. allegato 6);
9. che risultano violate, in modo evidente, le norme vigenti nella Ordinanza Ministeriale 36/2023 e CCNI del 18.05.2021 (cfr. allegati da 7 a 8);



10. che la ricorrente contraeva matrimonio con il sig. Salvatore Sorbo (cfr. allegato 9);
11. che dal coniugio nascevano il figlio Alessandro nato il 25.05.2016 (cfr. allegato 9);
12. che, inoltre, la ricorrente è referente unica che presta assistenza alla madre Anna Golino, portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/1992 (cfr. allegato 10);
13. che sussistono i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

## DIRITTO

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola è regolata annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. Per l'anno scolastico 2023/2024 il suddetto contratto è stato sottoscritto in via definitiva il 18.05.2021 (cfr. allegato 8).

Il nuovo contratto integrativo regola tutte le procedure della mobilità per tre anni (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) scolastici mentre la possibilità di presentare domanda di mobilità rimane garantita ogni anno.

Per l'anno scolastico 2023/2024, dunque, è stato sottoscritto l'accordo tra l'A.Ra.N. e le rappresentanze sindacali e, con l'Ordinanza Ministeriale n. 36/2023 (cfr. allegato 7), si è data attuazione alle norme contrattuali e sono state avviate le procedure di presentazione delle domande e tutte le operazioni connesse.

### 1) Sulla determinazione del punteggio attribuito

La sig.ra Maria Rosaria Alberico, ad oggi, docente di scuola dell'infanzia presso l'I.C. "M. Pratesi" di Santa Fiora (GR), ha presentato domanda di trasferimento e si è vista attribuire il punteggio di 18,00 (Punteggio Base), 6,00 (Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento) e 3,0 (Punteggio aggiuntivo per figli).

Il punteggio per l'A.S. 2023/2024 è stato illegittimamente attribuito poiché, applicando quanto dichiarato nella domanda di mobilità e nelle tabelle allegate al "*Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25*" del 18.05.2022, e **tenuto conto soprattutto dell'illegittimità di quanto previsto dal medesimo C.C.N.I. in relazione alla valutazione degli anni di servizio**, la ricorrente ha diritto a vedersi attribuiti **31 punti**.  
Ebbene è sulla base di tale punteggio che va rideterminata la posizione di quest'ultima nel provvedimento di trasferimento.



Nello specifico il punteggio da attribuire alla sig.ra Alberico, in relazione agli attestati in possesso (cfr. allegati 9 e 11) va così determinato così come indicato nell'allegato 2 al CCNI (cfr. allegato 6):

- **12 Punti:** Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (PUNTI RICONOSCIUTI);
- **6 Punti:** per ricongiungimento al coniuge (PUNTI RICONOSCIUTI);
- **3 Punti:** per numero di figli di età compresa tra i 3 ai 6 anni (PUNTI RICONOSCIUTI);
- **6 Punti:** in relazione al numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo (PUNTI RICONOSCIUTI)
- **2 Punti:** essendo un docente soprannumerario (PUNTI NON RICONOSCIUTI)
- **2 Punti (2 corso x 1 punto):** in relazione al numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (PUNTI NON RICONOSCIUTI)

Tutto ciò premesso e specificato, risulta chiara l'errata attribuzione di punteggio compiuta dall'amministrazione scolastica in danno della sig.ra Alberico, per cui diventa necessario riconsiderare la graduatoria e il conseguente non accoglimento della domanda di trasferimento presentata.

\*\*\*\*\*

Circa i criteri ed i principi contenuti nella O.M. 36/2023 e dal CCNI e l'attribuzione dei punteggi da attribuire, copiosi sono stati i precedenti giurisprudenziali che hanno palesato i numerosi errori e discordanze rispetto ad altre disposizioni e leggi.

Si evidenziano a titolo meramente esemplificato le seguenti pronunce:

- Tribunale di Frosinone n. Cron. 12159/2017 del 28.11.2017 avente RG. 3188/2017 nel quale, in una chiara ricostruzione della normativa in esame, si riconosce “...*tutta l'attività prestata dalla docente dal 1993 al 2015 presso istituti paritari ai sensi dell'art. 1 della L. n. 62/2000...*” (in senso conforme Cass. 16623/2012) ed il riconoscimento di “...*6 punti per ognuno dei due figli, aventi età compresa dai sei ai diciotto anni e 6 punti per la cura e l'assistenza del coniuge che è portatore di*



*handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 05.02.1992 n. 104 e necessita di particolari terapie e controlli ” (cfr. allegato 12);*

- Tribunale di Caltagirone dell'11.07.2016 avente RG. 535/2016 in cui il Giudice adito dispone la “...disapplicazione della disposizione di cui alle <note comuni> allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che <il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile>...” (cfr. allegato 13); in senso conforme Accoglimento del Tribunale di Milano del 20.07.2016 avente RG 6202 2016 – cfr. allegato 14-, Tribunale di Salerno, sentenza n.2422/2017 del 20.09.2017, cfr. allegato 15, Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002 e Tribunale di Rimini – sezione lavoro – sentenza n. 64/2014)
- Tribunale di Padova n. Cron. 7507/2017 del 06.12.2017 avente RG. 2647/2017 nel quale si legge che “...non è stato considerato il punteggio per l'abilitazione all'insegnamento alle scuole primarie (12 punti)...” e “... neppure è stato conteggiato alla sig.ra Raucci un punto aggiuntivo per l'anno di servizio effettivo dopo l'immissione in ruolo ” (cfr. allegato 16);
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. Cron. 2313 2020 del 21.09.2020 avente RG. 9780 2017 nella quale si legge “...ordina l'assegnazione della ricorrente nella sede di Marcianise... previo riconoscimento di un punteggio pari a 14 punti” (cfr. allegato 17).

**Il punteggio attribuito dal sistema, quindi, veniva modificato in tutte le varie ordinanze e sentenze precedentemente richiamate, attribuendo alla “procedura per la mobilità” criteri oggettivamente errati** (in senso conforme sentenza del Tribunale di Napoli n. 16887/2016 del 06.09.2016 – cfr. allegato 18).

### **TITOLI DI PRECEDENZA PER HANDICAP**

La ricorrente, ad oggi, è referente unica relativamente alla assistenza della madre Anna Golino, portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/1992 (cfr. allegato 11)

La precedenza per handicap opera in tutte le fasi della mobilità a condizione, come nel caso *de quo*, l'istante abbia espresso tra le preferenze il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.



Il personale appartenente ad una delle predette categorie (assistenza a familiare), beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno, per la provincia o per il distretto richiesto, che comprenda il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

Tale precedenza permane, per completezza, anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi (quali anche generici ambiti).

Nel caso *de quo* la ricorrente provvede all'assistenza della madre Anna con disabilità.

\*\*\*\*\*

Il personale appartenente ad una delle predette categorie (assistenza a familiare), beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno, per la provincia o per il distretto richiesto, che comprenda il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile (in tema Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 20.09.2017 n. 16314/2017, Ordinanza del Tribunale di Messina n.62 del 31.08.2017, Ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 12060/17 del 07.09.17, Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 12.09.2017).

Invero la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il genitore o il familiare del lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, può esercitare ai sensi della legge 104/92 il diritto di scegliere la sede di lavoro sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto di lavoro (in senso conforme Cass. 16298/2015 e Corte Costituzionale 406/92 e 325/96) al fine di evitare “...*rottture traumatiche e dannose...*” (Corte Cost. ord. 325/96).

Oltremodo si rappresenta che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28320 del 18.12.2013 ha chiarito che il lavoratore che assista un familiare disabile ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina anche mediante **domanda di trasferimento**.

Ebbene anche su questo punto si evidenziano specifiche pronunce:

- Tribunale di Napoli Nord n. Cron. 44669/2017 del 18.10.2017 avente RG. 11456/2017, nel quale si legge, ad esempio, che “...*il lavoratore, dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado < ha diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*” (cfr. allegato 19);
- Tribunale di Cagliari n. Cron. 12060/2017 del 07.09.2017 avente RG. 3324/2017, nel quale si legge, ad esempio, che il diritto di scegliere la sede di lavoro ex legge 104/92



*“...il contratto collettivo può, quindi, in taluni casi derogare alle norme pubblicistiche ma non già nell’ipotesi di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti”* (cfr. allegato 20).

Deve, inoltre, ritenersi condivisibile l’orientamento oramai unanime espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il beneficio sancito dall’art. 33 comma 5 della legge 104/92 sia concedibile anche nelle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenute situazioni di handicap (in senso conforme Cass. 28320/13).

Si veda sul punto la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14.12.2020 avente RG. 11674 2020 (cfr allegato 21).

## **2) LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.**

Il comportamento dell’Amministrazione scolastica ha violato il principio costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento della P.A., impedendo il corretto scorrimento della graduatoria.

In particolare, la violazione del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito, si è concretizzata nel momento in cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di trasferimento della ricorrente, in violazione dell’elenco delle preferenze espresse nella domanda.

Ciò è ravvisabile dalla documentazione allegata al presente ricorso.

Numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, infatti, pur avendo un punteggio inferiore rispetto a quello da attribuire alla ricorrente (cfr allegato 3, come precedentemente specificato), sono stati inseriti in scuole facenti parte dei distretti scelti nella domanda di trasferimento.

**Viceversa, con motivazioni non chiare, alla sig.ra Alberico non veniva riconosciuto il trasferimento richiesto, nonostante, ad oggi, risultino 15 posti disponibili residui dopo i movimenti effettuati (cfr. allegato 6).**

\*\*\*\*\*

La disparità di trattamento subita dalla sig.ra Maria Rosaria Alberico è rilevabile in tutte le scelte effettuare dalla ricorrente.

Il principio dello scorrimento della graduatoria va considerato come vincolante per l’amministrazione, dato che *“anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le*



*situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi*" (cfr. **Ordinanza Trib. Trani n. cronol. 28744/2016 del 16/09/2016, Trib. di Taranto 20/09/2016, Trib. di Foggia 05/10/2016, Tribunale di Brindisi 11/10/2016**).

Tale condotta amministrativa, concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'O.M. 45/2022 e CCNI mobilità scuola del 18.05.2022, nonché dell'art. 28 co. 1 del DPR n. 487/1994.

\*\*\*\*\*

Per mero tuziorismo si evidenzia che l'art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Invero, in tal senso, si è già pronunciato anche il Tar di Roma il quale, investito della questione dell'illegittimità ed annullamento dell'OM n. 241 dell'8 aprile 2016 e del CCNI di pari data, con alcune ordinanze nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1 luglio 2016 ha sospeso l'efficacia della detta Ordinanza demandando, poi, la giurisdizione in materia al Giudice Ordinario.

In sostanza, anche in base alla Legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutti i concorsi e selezioni pubbliche – per il quale nella formazione delle graduatorie a tutti i partecipanti deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria sulla mobilità 2021/2022 e provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità (senza distinzione di fasi) e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio.

**Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2023/2024.**

A conforto di ciò si osserva che la Giurisprudenza di merito si è già pronunciata, sulle operazioni di mobilità di cui qui si tratta, in modo favorevole alla posizione dei docenti provenienti dalla GAE con punteggio superiore a quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012, condividendo, quindi, le superiori considerazioni di diritto.

Peraltro, già prima di tali decisioni, una recentissimamente sentenza della Suprema Corte, in materia di pubblico impiego privatizzato, aveva fissato il principio generale per il quale *"Per quanto riguarda le assunzioni presso le P.A., nel caso di graduatorie successive ed ancora vigenti laddove la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in*





presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 280/2016).

\*\*\*\*\*

Il CCNI precedentemente richiamato si occupa di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio e, a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Ebbene nel caso in esame, non può non prendersi atto *per tabulas* che la ricorrente non si è vista riconoscere quanto richiesto, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore, hanno ottenuto l'assegnazione presso una delle sedi per cui l'istante aveva optato in via principale.

Ed in particolare la ricorrente, immotivatamente e senza un motivo riscontrabile da elementi precostituiti, veniva così scavalcata in graduatoria (come da prospetto che si allega):

### Numero d'ordine di preferenza: 8

#### Tipo di preferenza: Distretto – Codice 015 – Caserta

PROVINC.	COGNOME	NOME	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PUNTEGGI
CE	RICCARDO	MARIA GIOVANNA	CEAA898001 - BASILE DON MILANI PARETE	G333 - PARETE	015	15,00
CE	BIANCO	SIMONA	CEAA862006 - I.A.C. G.PARENTE AVERSA	A512 - AVERSA	015	23,00
CE	MELE	ANTONIETTA	CEAA89400N - ROCCO-CINQUEGRANA S.ARPINO	I306 - SANT'ARPINO	015	24,00
CE	DE CHIARA	RAFFAELA	CEAA046009 - D. D. ORTA DI ATELLA	G130 - ORTA DI ATELLA	015	29,00

### Numero d'ordine di preferenza: 9

#### Tipo di preferenza: Distretto – Codice 017 – Caserta

PROVINC.	COGNOME	NOME	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PUNTEGGI
CE	DI BERNARDO	MICHELE ARCANGELO	CEAA8A400R - PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO	G661 - PIGNATARO MAGGIORE	017	24,00

### Numero d'ordine di preferenza: 11

#### Tipo di preferenza: Distretto – Codice 020 – Caserta

PROVINC.	COGNOME	NOME	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PUNTEGGI
CE	SANTORO	ALESSANDRA	CEAA8A1009 - VINCENZO LAURENZA TEANO	L083 - TEANO	020	31,00

### Numero d'ordine di preferenza: 14

#### Tipo di preferenza: Provincia – CE – Caserta



PROVINCIA	COGNOME	NOME	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PUNTEGGI
CE	RICCARDO	MARIA GIOVANNA	CEAA898001 - BASILE DON MILANI PARETE	G333 - PARETE	015	15,00
CE	MEROLA	MARGHERITA	CEAA89500D - AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO	B362 - CAIAZZO	012	20,00
CE	PAPALE	LIDIA	CEAA89500D - AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO	B362 - CAIAZZO	012	22,00
CE	BIANCO	SIMONA	CEAA862006 - I.A.C. G.PARENTE AVERSA	A512 - AVERSA	015	23,00
CE	DI BERNARDO	MICHELE ARCANGELO	CEAA8400R - PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO	G661 - PIGNATARO MAGGIORE	017	24,00
CE	MELE	ANTONIETTA	CEAA89400N - ROCCO-CINQUEGRANA S.ARPINO	I306 - SANT'ARPINO	015	24,00
CE	DIGLIO	VINCENZA	CEAA834002 - I.A.C. "FERMI" CERVINO	C558 - CERVINO	013	26,00
CE	DE CHIARA	RAFFAELA	CEAA046009 - D. D. ORTA DI ATELLA	G130 - ORTA DI ATELLA	015	29,00
CE	SANTORO	ALESSANDRA	CEAA8A1009 - VINCENZO LAURENZA TEANO	L083 - TEANO	020	31,00

**Numero d'ordine di preferenza: 15**

**Tipo di preferenza: Distretto – Codice 012 – Caserta**

PROVINCIA	COGNOME	NOME	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PUNTEGGI
CE	MEROLA	MARGHERITA	CEAA89500D - AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO	B362 - CAIAZZO	012	20,00
CE	PAPALE	LIDIA	CEAA89500D - AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO	B362 - CAIAZZO	012	22,00

Ebbene dalla analisi dei suddetti dati si evince che la ricorrente si è vista “scavalcare” in graduatoria in modo illegittimo.

Invero tale circostanza è riscontrabile sia nel caso si dovesse considerare come valido il punteggio attribuito dal sistema (27) e sia se si dovesse riconoscere in questa sede il nuovo punteggio di 31 come ricalcolato nel presente ricorso.

\*\*\*\*\*

La giurisprudenza di merito, anche uniformandosi al Principio della Cassazione precedentemente richiamato (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 280/2016), si è pronunciata molte volte ritenendo illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento operata nella mobilità per i docenti, ritenendo essere legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (ex multis Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16 settembre 2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11 ottobre 2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20 settembre 2016; Tribunale del Lavoro di Patti, ordinanza del 31 ottobre 2016; Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11 novembre 2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12 dicembre 2016; Tribunale del Lavoro di Foggia, ordinanza del 21 dicembre 2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3 gennaio 2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28 gennaio 2017; Tribunale del Lavoro di Parma del 30 gennaio 2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017).

### **3) MANCANZA DI MOTIVAZIONE ED ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 182/20.**

Nella domanda di mobilità la sig.ra Martucci indicava le preferenze secondo il seguente ordine:

- IC M.PRATESI SANTA FIORA
- IC GROSSETO 2



- C GROSSETO 1 ALBERTO MANZI
- IC GROSSETO 3
- IC GROSSETO 4
- MARCIANISE
- Distretto 014
- Distretto 015
- Distretto 017
- Distretto 018
- Distretto 020
- Distretto 022
- Distretto 016
- CASERTA
- Distretto 012

Ebbene come meglio specificato nei punti precedenti, non solo è stato violato il principio di scorrimento della graduatoria, in base al quale la ricorrente ha il diritto a non vedersi scavalcare in graduatoria, e nell'ordine numerico degli ambiti scelti, dai colleghi con punteggio inferiore, ma l'intera procedura di assegnazione delle sedi è da considerarsi illegittima.

Tale procedura di assegnazione, e quindi anche quella relativa alla sig.ra Alberico, è basata sulla O.M. n. 36/23 e sul CCNI del 19.05.2022 le quali vanno considerate illegittime poiché contrarie a norme di legge e principi costituzionali.

La procedura adottata dal sistema informativo non ha rispettato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, nel senso di assegnare ad ogni aspirante una sede e/o un ambito non conforme a quanto richiesto nella istanza (sulla base del punteggio, delle precedenza e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo).

È evidente che la procedura adottata dal Ministero per il trasferimento, per ciò che attiene alla ricorrente, abbia delle falle (ed è quindi illegittima) poiché, si è concretizzata la situazione secondo cui nonostante la presenza di docenti che avevano chiesto quell'ambito, essi non vi risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito (indicato successivamente nelle preferenze).

D'altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo **sostanzialmente casuale**, dipendendo essenzialmente dell'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con



punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 del DPR 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A., **va prioritariamente “accontentato” chi ha un punteggio maggiore.**

Una diversa interpretazione della norma si porrebbe in violazione con il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondate sul merito (in senso conforme Cass. 15212/2013 e Consiglio di Stato, Sez. IV sent. 5611/2011).

**Per tale motivo si chiede l'attribuzione delle preferenze scelte nella domanda di trasferimento come precedentemente indicate.**

\*\*\*\*\*

Tale disposizione contrattuale si pone anche in contrasto con quanto chiaramente previsto dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 30 del D.Lgs., che ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontarie, con conseguente nullità delle clausole contrattuali contrarie. E' noto che le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., proprio dalla norma imperativa in esame . ( Si vedano al riguardo, Cass. Sez. lav. Sent. n. 5380 del 15/04/2002, Cass. Sez. lav. Set. N. 12484 del 23/11/1992, Cass. Sez. lav. Sent. n. 346 del 16/01/1987, Cass. Sez. lav. Sent. n. 2660 del 25/05/1978, Cass. Sez. lav. Sent. n. 3392 del 12/10/1976 e Cass. Sez. lav. Sent. n. 3625 del 28/ 10/1975).

In proposito la norma di riferimento è il D.Lgs. 297/1994, ossia il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, il quale all'art. 470, relativo alla mobilità territoriale e professionale, stabilisce: *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.*

Dunque la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità territoriale e professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo



siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti di ruolo che vogliano spostarsi.

In tal senso anche il Tribunale di Lanciano – sez. Lavoro, con sentenza n. 167/2017, ha valorizzato la disposizione contenuta nell’art. 470 del D.Lgs. n.297/1994 (cd. Testo Unico della scuola) osservando che se è certamente possibile lasciare la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale, la disposizione in esame fissa dei limiti invalicabili quali appunto quelli contenuti nella disposizione di cui sopra.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti prevista, oltre che dalla legge speciale, anche sul piano generale, dal D.Lgs. n.165/2001 (c.d. Testo Unico del pubblico impiego). Nell’ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all’attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria.

Dispone inequivocabilmente in tal senso l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001: *“Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenza di organico. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attivazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”*.

Nello stesso senso, l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attivazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1.2.3.4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che *“l’art. 30, comma 2-bis, del D.LGS 30 marzo 2001 n.165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità”*; l’obbligo di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali grava su tutte le pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, *“ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità*



*dell'organizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni”.*

Dando concreta attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare l'intera organizzazione amministrativa, all'accertamento della sussistenza di una vacanza di organico l'amministrazione è tenuta innanzitutto ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare l'esistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante; l'esito infruttuoso di tale procedimento riepanda la facoltà dell'amministrazione di indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica. In sostanza il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attivazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento predicato dall'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2010 n.5830; conformi Tar Sicilia, I, 27 febbraio 2014 n.589 e 20 aprile 2012 n.880; Tar Campania, V, 17 settembre 2012 n.3886; Tar Emilia Romagna, I, 2 dicembre 2009 n. 2634).

Pertanto la disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola risulta per un verso irragionevole, laddove non consente pur in presenza di posti vacanti e disponibili e in assenza di altri aspiranti, che il personale già assunto in altra provincia possa ottenere il trasferimento e per l'altro illegittima per violazione di Legge.

Si ricorda che l'art.30 del D.LGS 165/2001 precisa: *“In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.*

Non sembra potersi escludere che tali disposizioni contenute nel CCNI siano volte ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. In tal caso, ai sensi dell'art.30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001, tali disposizioni sarebbero da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative, giusta il disposto di cui agli articoli 1418 e ss. c.c..

#### **4) RICONGIUNGIMENTO PER MOTIVI FAMILIARI.**



Dall'esame della documentazione che si allega alla presente (cfr allegati 4 e 5), si evincono in modo chiaro i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione ad una scuola facente parte ai comune o alle scuole scelti dai lavoratori anche tenendo conto delle esigenze di ricongiungimento familiare, nonostante la disponibilità di 15 posti al termine dei trasferimenti (cfr. allegato 6).

Non vi è dubbio che nel caso *de quo*, sia stata violata palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sia sul merito e sia alle esigenze familiari di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Trani, con ordinanza del 16.09.2016 (RGN 5890/16), il quale ha stabilito che ogni amministrazione è vincolata in quanto “...*la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi*”.

\*\*\*\*\*

La lontananza, in particolare, dalla madre (con disabilità), comporta per la ricorrente l'impossibilità di provvedere agli immediati bisogni, con danno ingiusto alla salute ed alla persona ed alle inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia (in senso conforme Tribunale di Civitavecchia 10/01/2008) non riparabili per equivalente (in senso conforme Tribunale di Roma 26/01/2000).

\*\*\*\*\*

Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 16.09.2016 (RGN 5890/16), il quale ha stabilito che ogni amministrazione è vincolata in quanto “...*la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi*”.

In senso conforme nell'ordinanza del 28.11.2017 n. 3188/2017 del Tribunale di Frosinone si legge che “...*l'attuale assegnazione della attrice ad una sede distante dal luogo di lavoro di residenza impone la lontananza dai due figli minori e dal coniuge in critiche condizioni di salute e la conseguenza seria difficoltà di provvedere ai loro immediati bisogni, con pericolo serio del verificarsi di pregiudizi per tutta la famiglia, non riparabili per equivalente*” ( in senso conforme



Trib. Roma, sezione lavoro, ordinanza cautelare 26/01/2000, Tribunale di Agrigento – sez. lavoro – 28/03/2001 ed ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 04.02.2016). Ancora in senso conforme il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 13875/2016 del 24.02.2017 ha chiarito che “*Tali conseguenze pregiudizievoli (trasferimento in sede distante dal nucleo familiare), lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria*” (cfr. allegato 22); in senso conforme si esprimeva il Tribunale di Roma – sezione lavoro- con ordinanza n. 8043/2018 del 30.01.2018 (cfr. allegato 23) e ordinanza n. 7970/2018 del 30.01.2018 (cfr. allegato 24).

## 5) SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Ricorrono i requisiti per l’adozione del provvedimento d’urgenza (*fumus boni iuris e periculum in mora*) come anche rappresentato nelle ordinanze allegate al presente ricorso.

Il primo, oltre quanto già precedentemente specificato, è integrato dal riferimento alla normativa che disciplina la fattispecie ed al richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede, buon andamento della pubblica Amministrazione.

Il secondo è individuato nella circostanza che l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione (cd. pericolo da *infruttuosità* pratica del provvedimento a cognizione piena) ed al rischio di subire, per il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria, un danno grave capace di arrecare un pregiudizio non solo “grave ed irreparabile” ma anche “imminente”, cioè concretamente incombente al momento della presentazione della istanza e tale da richiedere un intervento preventivo immediato (cfr. Trib. Milano 28.2.96, Trib. Nola 26.2.03).

La lontananza, in particolare, dalla madre (**con disabilità**), comporta per la ricorrente l’impossibilità di provvedere agli immediati bisogni, con danno ingiusto alla salute ed alla persona ed alle inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia (in senso conforme Tribunale di Civitavecchia 10/01/2008) non riparabili per equivalente (in senso conforme Tribunale di Roma 26/01/2000).





Oltremodo i tempi di un giudizio ordinario di merito potrebbero pregiudicare l'effettività della tutela invocata dalla ricorrente (relativa alla mobilità dell'A.S. 2023/2024), diventando sostanzialmente impossibile – all'esito di un ordinario giudizio di cognizione che potrebbe protrarsi oltre il corrente anno scolastico – ricostruire gli effetti di un'assegnazione produttiva di effetti in un anno successivo (es: ricostruzione di carriera).

Si rappresenta, infine, come già precedentemente rappresentato che dalla documentazione allegata (cfr. allegato 5), si evince il mancato trasferimento, nonostante la disponibilità di 15 posti al termine dei trasferimenti (cfr. allegato 6).

Non vi è dubbio, dunque, che sia stato violato il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria che non ha permesso il riconoscimento della sede richiesta in sede di domanda di trasferimento.

#### **6) ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del gran numero dei destinatari indicati in ricorso e, in ogni caso, per tutti i docenti presenti nelle graduatorie negli ambiti indicati nella richiesta di trasferimento e di tutti gli Ambiti Territoriali D'Italia, relativi all'anno 2022/2023 ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio eventualmente attribuito per le classi di concorso indicate dalla ricorrente.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sig.ra Maria Rosaria Alberico, *ut supra* rappresentata e difesa

#### **RICORRE**

all'Eccellentissimo Tribunale adito affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei conseguenti provvedimenti,

#### **VOGLIA**

- a) in via cautelare** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione di punti 31 nella graduatoria per la mobilità AS 2023/2024 svolto per le motivazioni precedentemente esposte e condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 31 nella citata graduatoria di trasferimento nonchè alla attribuzione della prima preferenza spettante con disponibilità (Numero D'ordine di preferenza: 8 – Tipo di preferenza: Distretto: - Codice 015 – Distretto 15);
- b) in via principale** dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione per l'A.S. 2023/2024 della ricorrente nella prima preferenza spettante con disponibilità (Numero



D'ordine di preferenza: 8 – Tipo di preferenza: Distretto: - Codice 015 – Distretto 15) nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificati in euro 5000,00 e **condannare** l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico per l'A.S. 2023/2024 nella prima preferenza (Numero D'ordine di preferenza: 8 – Tipo di preferenza: Distretto: - Codice 015 – Distretto 15) nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificati in euro 5000,00;

- c) **in via subordinata** dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione per l'A.S. 2022/2023 della ricorrente nella seconda preferenza spettante con (Numero D'ordine di preferenza: 9 – Tipo di preferenza: Distretto: - Codice 017 – Distretto 17) ovvero in altra indicata tra le preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificati in euro 5000,00 e **condannare** l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico per l'A.S. 2022/2023 nella seconda preferenza spettante (Numero D'ordine di preferenza: 9 – Tipo di preferenza: Distretto: - Codice 017 – Distretto 17) ovvero in altra indicata tra le preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificati in euro 5000,00;
- d) Il tutto **con vittoria di spese**, competenze ed onorari, oltre cpa come per legge da attribuirsi all'avvocato antistatario.

**in via istruttoria**

- **ex art. 210 c.p.c.** si chiede che l'adito Tribunale voglia ordinare nei confronti di parte convenuta l'esibizione della documentazione completa relativa alla ricorrente ed ai docenti che hanno scavalcato la sig.ra Maria Rosaria Alberico, con riserva di produrre ulteriore documentazione inerente al presente procedimento.

**Si offre in comunicazione:**

- 1) Domanda di trasferimento con allegati
- 2) Domanda di trasferimento con allegati e punteggio attribuito dal sistema
- 3) Interrogazione esito trasferimento
- 4) Bollettino risultati dal sistema
- 5) Grafico dei trasferimenti contestati con punteggio
- 6) Tabulato riassuntivo mobilità 2023 2024
- 7) Ordinanza Ministeriale 36 2023



- 8) CCNI mobilità
- 9) Autocertificazione titoli e stato di famiglia
- 10) Verbale L.104/92 della sig.ra Anna Golino
- 11) Certificati e Titoli posseduti
- 12) Tribunale di Frosinone n. Cron. 12159 2017 del 28.11.2017 avente RG. 3188 2017
- 13) Tribunale di Caltagirone dell' 11.07.2016 avente RG. 535 2016
- 14) Tribunale di Milano del 20.07.2016 avente RG 6202 2016
- 15) Tribunale di Salerno Sentenza n.2422 2017 del 20.09.2017
- 16) Tribunale di Padova n. Cron. 7507 2017 del 06.12.2017 avente RG. 2647 2017
- 17) Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. Cron. 2313 2020 del 21.09.2020 avente RG. 9780 2017
- 18) Sentenza del Tribunale di Napoli n. 16887 2016 del 06.09.2016
- 19) Tribunale di Napoli Nord n. Cron. 44669 2017 del 18.10.2017 avente RG. 11456 2017
- 20) Tribunale di Cagliari n. Cron. 120602017 del 07.09.2017 avente RG. 33242017
- 21) Tribunale di Napoli Nord del 14.12.2020 avente RG. 11674 2020
- 22) Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord n. cron. 8270 2017 del 24.02.2017
- 23) Tribunale Ordinario di Roma - Ordinanza n. 7970 2018 del 30.01
- 24) Tribunale Ordinario di Roma - Ordinanza n. 8043 2018 del 30.01.2018
- 25) Ordinanza del Tribunale di Frosinone del 19.09.2022

*Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 37 d.l. 6 luglio 2011 n.98 conv. dalla legge 15 luglio 2011 n.111, si dichiara che il presente procedimento è di valore inferiore ad euro 5000,00*  
Grosseto, 09.08.2023

Avv. Raffaele Delle Curti

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del gran numero dei destinatari indicati in ricorso e, in ogni caso, per tutti i docenti presenti nelle graduatorie negli ambiti indicati nella richiesta di trasferimento e di tutti gli Ambiti Territoriali D'Italia, relativi



all'anno 2022/2023 ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio eventualmente attribuito per le classi di concorso indicate dalla ricorrente.

Ebbene la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso anche se l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio.

Si rappresenta che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, fa stabilito che “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”.

Inoltre l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Invero tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché in ricorsi analoghi a quello in esame dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>)

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

### **FA ISTANZA**

affinché la S.V.I., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione della udienza sul sito istituzionale del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>) in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Grosseto, 09.08.2023

Avv. Raffaele Delle Curti

